



COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO

SAGRE E FESTE POPOLARI

Articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2

“Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande”

INDICE

- Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 Durata dell'attività di somministrazione nelle sagre e nelle feste popolari
- Art. 3 Ambiti territoriali e sovrapposizione di manifestazioni
- Art. 4 Prodotti
- Art. 5 Prodotti, lavorazioni e preparazioni tipiche locali
- Art. 6 Iscrizione nel calendario regionale
- Art. 7 Mutamento di data, di luogo di svolgimento e di tipo di manifestazione
- Art. 8 Indicazioni all'utenza
- Art. 9 Dichiarazione facoltative
- Art. 10 Parcheggi e spazi riservati al pubblico
- Art. 11 Servizi igienici
- Art. 12 Raccolta differenziata rifiuti
- Art. 13 Titoli di esercizio dell'attività
- Art. 14 Manifestazioni storiche
- Art. 15 Spettacoli viaggianti ed operatori del commercio su aree pubbliche all'interno di sagre e feste popolari
- Art. 16 Controlli e sanzioni
- Art. 17 Entrata in vigore

Art.1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari nel Comune di Campello sul Clitunno, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale "21 gennaio 2015, n. 2 "Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande".
2. Per sagre e feste popolari, ai fini dell'applicazione della legge regionale n. 2/2015 e del presente regolamento, si intendono le manifestazioni aventi le caratteristiche indicate, rispettivamente, agli articoli 2 e 4 della legge regionale medesima ed integralmente corrispondenti, quanto ad ambito di applicazione, alle manifestazioni di cui alle tipologie a) e b) del comma 1, dell'articolo 2 dell'abrogata l.r. n. 46/1998, come da espressa indicazione regionale.
3. In relazione a quanto specificato al comma 2, non sono soggette alla disciplina del presente regolamento e soggiacciono al procedimento di segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 41 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le attività di somministrazione temporanea in occasione di manifestazioni, diverse da sagre e feste popolari, aventi carattere occasionale o di eventi straordinari. Rientrano senz'altro tra tali manifestazioni quelle per le quali sussistono tutte le seguenti condizioni:
 - a) la natura e la finalità non consistano nella valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti;
 - b) la denominazione o la pubblicità dell'evento o della manifestazione non contengano i termini "sagra" o "festa popolare";
 - c) la somministrazione di alimenti e bevande rivesta carattere accessorio;
 - d) abbiano durata non superiore a tre giorni.
4. La disciplina del presente regolamento non si applica:
 - alle manifestazioni in luogo privato non aperto al pubblico;
 - nell'ipotesi di eventi sportivi quali tornei, esibizioni, ecc, ove la somministrazione assuma carattere complementare e non prevalente rispetto all'attività sportiva.

Art. 2 – Durata dell'attività di somministrazione nelle sagre e nelle feste popolari

1. Ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 4 comma 3, della legge regionale n. 2/2015, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle sagre e nelle feste popolari, indipendentemente dalla durata complessiva di queste, non può avere durata superiore ad otto giorni consecutivi, a partire dal giorno di inizio dell'attività, nel corso dei quali detta somministrazione può essere effettuata in uno o più giorni, anche non continuativi.

Art. 3 – Ambiti territoriali e sovrapposizione di manifestazioni

1. Ai fini di evitare la sovrapposizione di sagre o feste popolari, come disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 2/2015, il territorio comunale è suddiviso nei seguenti ambiti:
 - a) Campello sul Clitunno capoluogo, Campello Alto, Pettino, Agliano, Acera, Spina;
 - b) Resto del territorio;
2. E' fatto divieto di svolgimento di una sagra o festa popolare nel medesimo ambito territoriale:
 - a) durante lo svolgimento di altra sagra o festa popolare;
 - b) prima che siano decorsi cinque giorni dal termine di altra sagra o festa popolare, salvo deroga adeguatamente motivata della Giunta Comunale.
3. Nell'ipotesi di più istanze di inserimento in calendario, ha priorità quella svolta da un maggior numero di anni (inoltrata prioritariamente).
4. Il divieto di cui al comma 2, lettera b) non trova applicazione quando la nuova manifestazione è sostanzialmente diversa dalla precedente e, in particolare, quando viene presentata con diversa denominazione, con autonomi messaggi pubblicitari, e concorra una delle seguenti ipotesi:
 - a) una manifestazione consista in una sagra ed un'altra in festa popolare;
 - b) sia organizzata da altro soggetto e si svolga in una diversa ubicazione, pur se nel medesimo ambito territoriale;
 - c) sia organizzata da altro soggetto, per prodotti diversi rispetto alla manifestazione precedente trattandosi di sagre;
 - d) sia organizzata dal medesimo soggetto, ma in luogo diverso, pur se nel medesimo ambito territoriale, e per prodotti diversi trattandosi di sagre.
5. La previsione di coordinamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 2/2015 con i comuni limitrofi e gli altri soggetti ivi specificati è da intendersi facoltà attivabile in presenza di particolari esigenze che ne suggeriscano il ricorso.

Art. 4 – Prodotti

1. Ai fini del presente regolamento costituiscono singoli prodotti tipici (cibi e bevande), anche quelli caratterizzati da differente luogo di produzione o di lavorazione o dalle modalità di preparazione o di lavorazione.
2. Ogniqualvolta la legge regionale n. 2/2015 fa riferimento a percentuali di prodotti, tali percentuali sono calcolate sul numero di essi.
3. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 "Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità", si intendono per:
 - a) *prodotti da filiera corta*: i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;

- b) *prodotti a chilometri zero*: i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 Kg di CO2 equivalente per tonnellata, e comunque i prodotti trasportati nel territorio regionale;
 - c) *prodotti di qualità*: i prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da produzione biologica, nonché i prodotti a denominazione protetta, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria;
4. Per eventuali prodotti diversi da quelli trasportati nel territorio regionale, il livello di produzione inferiore a 25 Kg di CO2 equivalente per tonnellata è provato dall'interessato, mediante attestazione di tecnico.
 5. La percentuale del sessanta per cento indicata per le sagre all'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 2/2015, è unica e cumulativa per i prodotti indicati alle lettere a) e b) del comma medesimo, eventualmente integrati dal Comune ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 2/2015.

Art.5 – Prodotti, lavorazioni e preparazioni tipiche locali

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 2/2015, il Comune può riconoscere un elenco di prodotti tipici locali ulteriori rispetto all'elenco dei prodotti individuati dalla Regione Umbria ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett.a) della L.R. n. 2/2015;
2. La modifica o la integrazione sono disposte dalla Giunta comunale di propria iniziativa o in seguito a specifica richiesta delle Organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative o delle Associazioni degli organizzatori delle sagre e delle feste popolari o dal singolo organizzatore di sagre o feste popolari e da chiunque vi abbia interesse.
3. Al fine di consentirne la valutazione, le istanze di integrazione debbono essere inoltrate almeno venti giorni prima della richiesta di inserimento in calendario della sagra cui eventualmente si riferiscono e contenere dettagliata relazione riportante la descrizione del nuovo prodotto, lavorazione o preparazione da includere nell'allegato, della sua rappresentatività culturale o identitaria rispetto al territorio.

Art. 6 - Iscrizione nel calendario regionale

1. L'istanza di iscrizione al calendario regionale delle sagre e delle feste popolari di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 2/2015 è inoltrata dal soggetto organizzatore della manifestazione esclusivamente facendo uso del modello approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 142 del 9 febbraio 2015 e sue eventuali modifiche ed integrazioni. Non è richiesto assolvimento di imposta di bollo.
2. L'istanza deve essere inoltrata al comune fino a venti giorni prima dalla data di inizio della sagra o della festa popolare, entro il medesimo termine sono inoltrate le domande di variazione di data di svolgimento o di luogo della manifestazione.

3. In presenza di comprovati motivi, comunicati dall'organizzatore a corredo dell'istanza, il Responsabile del servizio, tenuto conto anche della natura e rilevanza della manifestazione può accogliere istanze inoltrate fino a dieci giorni prima della data prevista per la manifestazione purché formalmente regolari. L'eventuale provvedimento di diniego di accoglimento di istanze tardive è immediatamente comunicato all'organizzatore.
4. Ricevuta l'istanza di iscrizione, il responsabile del servizio, verifica la regolarità formale e la completezza di compilazione del modello, quanto alle dichiarazioni circa il rispetto dei parametri, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 4 e 6 della legge regionale n. 2/2015 ed al presente regolamento.
5. Qualora la verifica di cui al comma 4 abbia dato esito positivo il Responsabile trasmette alla Regione i relativi dati al fine dell'inserimento nel calendario regionale; in caso contrario assegna all'interessato congruo termine per provvedere alle necessarie integrazioni o correzioni, a tal fine indicate, pena l'archiviazione dell'istanza, o a rinnovare l'inoltro del modello nel caso di carenza o erroneità di elementi essenziali.
6. Nell'ipotesi di istanza di iscrizione nel calendario regionale di sagra o festa popolare il cui periodo di svolgimento si sovrappone, ai sensi dell'articolo 3 comma 2, con quello di altra sagra o festa popolare già richiesta nel medesimo ambito territoriale, ha priorità l'istanza relativa alla manifestazione che si svolge dal maggior numero di anni come da documentazione che l'interessato ha l'onere di produrre.
7. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi precedenti, nel caso di sovrapposizione in tutto o in parte di manifestazioni, si procede alla trasmissione alla Regione per quella la cui richiesta di inserimento è pervenuta antecedentemente.
8. Dell'avvenuta trasmissione alla Regione dell'istanza di inserimento in calendario è data all'interessato una comunicazione che, trattandosi di sagra, ha valore di assegnazione dell'attestazione "Sagra dell'Umbria" e di avvenuto riscontro degli elementi indicati al punto n. 2 della deliberazione 9 febbraio 2015, n. 142 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
9. Le domande di inserimento in calendario regionale e la correlativa assegnazione dell'attestazione di "Sagra dell'Umbria", delle sagre caratterizzate da prodotti non riconducibili all'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, ai prodotti classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Umbria o ai prodotti di filiera corta, a chilometro zero o di qualità di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale n. 2/2015, sono valutate ed eventualmente approvate con delibera di Giunta Comunale sulla base di relazione dell'organizzatore, che attesti lo stretto legame di tali prodotti o delle relative preparazioni o lavorazioni con l'identità, la tradizione, la cultura, la civiltà del territorio comunale.
10. Sono fatte salve eventuali indicazioni regionali in sede di digitalizzazione delle istanze ed alimentazione automatica del calendario regionale mediante soluzione informatica.

Art. 7 – Mutamento di data, di luogo di svolgimento e di tipo di manifestazione

1. Le istanze di spostamento di luogo o di data di svolgimento delle sagre e delle feste popolari sono inoltrate al Comune dall'organizzatore che ne indica i motivi ed accolte nel rispetto delle disposizioni in materia di divieto di sovrapposizione di cui all'articolo 3.
2. Le istanze di modifica della tipologia di manifestazione già iscritta in calendario regionale, da sagra a festa popolare e viceversa, debbono essere prodotte entro quindici giorni prima la data di svolgimento della manifestazione, debbono essere esaurientemente motivate e sono accolte, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3 in tema di sovrapposizione delle manifestazioni.

Art. 8 – Indicazioni all'utenza

1. Sono assolti, mediante comunicazione al Comune unitamente alla segnalazione di inizio attività della somministrazione, il luogo di provenienza dei prodotti utilizzati per ciascuna pietanza e bevande e l'elenco dei fornitori delle materie prime e dei semilavorati.
2. Qualora per la sagra o la festa popolare è fatta pubblicità in internet, le medesime indicazioni di cui al comma 1 sono in essa riportate.

Art. 9 – Dichiarazioni facoltative

1. Le dichiarazioni facoltative di destinazione dei proventi o di presenza di altri elementi di qualità per le sagre, nonché di utilizzazione di almeno il sessanta per cento di prodotti di filiera corta, a chilometro zero e di qualità per le feste popolari sono rese al Comune contestualmente alla domanda di iscrizione al calendario regionale e con essa trasmesse alla Regione.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, se rese, debbono essere anche comunicate all'utenza con le medesime modalità di cui all'articolo 8.

Art.10 – Parcheggi e spazi riservati al pubblico

1. Lo svolgimento di sagre e di feste popolari è subordinato alla presenza di aree destinate a parcheggi, compresi quelli pubblici esistenti nella zona interessata dall'iniziativa, nella misura prevista per servizi e per la ristorazione all'articolo 86 del Regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2: Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate), pari a 70 mq di parcheggio per ogni 100 mq di area destinata alla somministrazione e all'intrattenimento e allo spettacolo.
2. Per area destinata alla somministrazione si intende esclusivamente l'area coperta da gazebo, tendoni e simili strutture nonché l'area scoperta occupata da tavoli, sedie, tavolate, panche per il consumo di alimenti e bevande.
3. Per area destinata all'intrattenimento e allo spettacolo si intendono esclusivamente i palchi per spettacolo, le tribune e le piste da ballo o strutture simili.

4. In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b) si dispone:
 - a) l'esonero da quantità minime di parcheggio, per le sagre e per le feste popolari che si svolgono nei centri storici e nelle eventuali altre zone A dello strumento urbanistico;
 - b) la riduzione al 50% dei valori indicati al comma 1, per le sagre e per le feste popolari che si svolgono entro un raggio di cinquanta metri dal confine delle aree di cui alla lettera a).
5. L'eventuale richiesta di riduzione delle quantità minime di parcheggio, fuori dei casi di cui al comma 6, deve essere inoltrata unitamente alla richiesta di iscrizione al calendario e risultare esaurientemente motivata e può essere concessa nel rispetto delle esigenze di circolazione, traffico e sicurezza con acquisizione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi competenti.
6. Le aree destinate a parcheggio possono essere reperite, nei limiti degli spazi pubblici o privati messi a disposizione, anche provvisoriamente e su terreni di natura agricola in qualunque zona dello strumento urbanistico. Ai fini della determinazione delle aree utilizzabili a parcheggio durante il periodo di svolgimento della sagra o della festa popolare, possono essere ricompresi quelli pubblici esistenti nella zona interessata dall'iniziativa.
7. Le modalità di calcolo di cui al presente articolo sono utilizzate anche per la definizione degli spazi riservati al pubblico di cui agli articoli 2, comma 2 e 4 della legge regionale n. 2/2015.
8. E' fatto in ogni caso obbligo di prevedere nelle sagre e nelle feste popolari, per quanto possibile, nei centri storici e nelle zone A alcuni parcheggi riservati a soggetti diversamente abili di cui alla lettera b), nonché dei bagni ad essi riservati, di cui alla lettera c) dell'art. 6 della Legge Regionale n. 2/2015, anche attraverso convenzioni con esercizi pubblici di somministrazione, strutture ricettive o altre strutture idonee.

Art.11 – Servizi igienici

1. I servizi igienici a disposizione della sagra o della festa popolare debbono risultare in numero adeguato al presumibile bisogno, risultare costantemente puliti e dotati dei necessari accessori.
2. I servizi igienici per soggetti disabili possono essere reperiti in convenzione presso pubblici esercizi di somministrazione o strutture ricettive ubicate nelle immediate adiacenze della sagra o festa popolare a condizione che:
 - a) il percorso sia breve ed agevole;
 - b) l'indicazione della possibilità di fruizione risulti chiaramente esposta presso le casse ed i punti di ordinazione di alimenti e bevande;
 - c) non vi sia alcun costo o onere per chi ne usufruisce.

Art.12 – Raccolta differenziata rifiuti

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. f) della L.R. n.2/2015, lo svolgimento delle sagre e feste popolari è subordinata alla disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti in base alla normativa vigente e l'utilizzo di

stoviglie, bicchieri e posate riutilizzabili in confezioni monouso o, in alternativa, realizzati in materiali biodegradabili e compostabili a norma UNI EN 13432 DEL 2002.

Art.13 – Titoli di esercizio dell'attività

1. L'inclusione nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari non esonera dall'adempimento degli obblighi specifici in relazione all'attività svolta, in particolare, in materia di notifica igienico sanitaria (n.i.a.), in tema di pubblico spettacolo, emissioni sonore e smaltimento rifiuti, limitazioni e divieti di bevande alcoliche, secondo le vigenti normative nazionali ed i regolamenti comunali in materia.
2. In tema di emissioni sonore si applicano alle sagre ed alle feste popolari le disposizioni dell'articolo 127 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 – Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 – Testo unico del governo territorio e materie affini nonché del Piano comunale di classificazione acustica.

Art.14 – Manifestazioni storiche

1. Fatta salva la necessità dei titoli autorizzatori per l'esercizio delle attività svolte, in relazione agli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 2/2015 e dal presente regolamento alle manifestazioni storiche di cui alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 16, si applica esclusivamente l'obbligo di somministrare ed indicare nel menù proposto prodotti che devono provenire, di norma, per almeno il sessanta per cento da prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità).

Art.15 – Spettacoli viaggianti ed operatori del commercio su aree pubbliche all'interno di sagre e feste popolari.

1. Nell'ambito delle aree private e/o pubbliche in disponibilità degli organizzatori delle manifestazioni oggetto del presente Regolamento, è consentita:
 - a) la presenza di non oltre 5 operatori del commercio su aree pubbliche e di 3 produttori agricoli;
 - b) l'installazione di un limitato numero di attrazioni di spettacolo viaggiante con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente.

Art.16– Controlli e sanzioni

1. La violazione alle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate a norma dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2015 o ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico

delle leggi sull'ordinamento locale" per le violazioni al presente regolamento non previste in detto articolo.

2. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate ed introitate dal Comune secondo le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e alla Legge Regionale 30 maggio 1983, n.15 "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di altri Enti da essa delegati";
3. Il controllo del rispetto, durante l'effettivo svolgimento delle sagre e delle feste popolari, di quanto previsto dalla legge regionale n. 2/2015 e dal presente regolamento, è effettuato dagli organi di Polizia Municipale a campione e comunque quando vi siano formali elementi circa l'inosservanza delle disposizioni vigenti.
4. Il controllo è altresì effettuato, compatibilmente con le altre esigenze di servizio, in presenza di esposto scritto, purché circostanziato nei fatti denunciati e firmato da chi se ne assume la responsabilità, anche per eventuali danni in caso di esposto infondato.
5. I provvedimenti di immediata interruzione di sagre e feste popolari non inserite in calendario, di cui all'articolo 9 comma 2 della legge regionale n. 2/2015, sono preceduti da formale contestazione ed hanno validità a partire dalle ore 12.00 del giorno successivo per consentire eventuali controdeduzioni.
6. I servizi di vigilanza nelle feste e sagre sono svolti da personale iscritto agli elenchi prefettizi di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009, o da altro personale specificamente qualificato.
7. Il ricorso alle organizzazioni di volontariato di protezione civile può configurarsi quale "servizio a tutela della pubblica incolumità" di cui al comma 1 bis dell'art. 4 del DM 6 ottobre 2009, esclusivamente nel caso in cui il Comune abbia predisposto il C.O.C. (Centro Operativo Comunale). Nel caso in cui il Comune non attivi il C.O.C., le organizzazioni di volontariato di protezione civile possono eventualmente svolgere il servizio a tutela della pubblica incolumità su valutazione del responsabile della manifestazione nei limiti di quanto stabilito dalla Regione dell'Umbria.
8. La comunicazione dell'elenco dei fornitori, delle materie prime e dei semilavorati è effettuata unitamente alla SCIA di somministrazione di alimenti e bevande nonché mettendo a disposizione il relativo elenco presso la sede di svolgimento della sagra o della festa popolare.
9. Le sagre e feste popolari saranno sottoposte alle procedure di cui all'art. 80 TULPS nei soli casi espressamente previsti dalla normativa. Negli altri casi sarà richiesta la presentazione della documentazione tecnica necessaria alla verifica delle condizioni di sicurezza anche mediante autocertificazione di tecnico abilitato. L'esame documentale viene svolto da una commissione composta dal Responsabile dell'ufficio tecnico e dal Comandante del Corpo Unico della Polizia Locale che esprimono il parere in merito all'eventuale necessità di sopralluogo da parte della CCVLPS.

Art. 17 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore nel momento in cui diverrà esecutiva la relativa delibera di approvazione. Dall'entrata in vigore dello stesso cessano di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni regolamentari adottate da questo Ente che siano in contrasto con lo stesso.